

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **204/1990** (ECLI:IT:COST:1990:204)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15406**

Atti decisi:

N. 204

ORDINANZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara ed altro contro il Provveditorato agli studi di Parma, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della legge agli insegnanti di educazione tecnica nella Scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto;

che, secondo il giudice a quo, la legge n. 246 del 1988 non può essere estesa ai supplenti di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai capi d'istituto, non potendosi prescindere, ai fini della concessione del beneficio, dal requisito del possesso della nomina provveditoriale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 1986;

che il giudice rimettente fonda il sospetto di incostituzionalità della norma in oggetto sul principio, formulato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, secondo cui, in regime di preclusione degli incarichi, la supplenza annuale, sia pure diversamente denominata, non è in sostanza che un incarico annuale;

che, ad avviso del giudice a quo, tale principio, sebbene affermato dalla Corte costituzionale a proposito delle supplenze conferite dal provveditore agli studi, non può non trovare applicazione a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche con nomina annuale per l'anno 1981-82, che erano stati esclusi dalla possibilità di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi - e ciò indipendentemente dal possesso di determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione ecc.) - e che non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione di sanatoria;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto, attesa la diversità di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonché la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale (cfr. sentenza n. 282 del 1987);

che, inoltre, la preclusione dell'assegnazione degli incarichi in argomento, legislativamente sancita per i docenti di applicazioni tecniche, trova una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione dei ruoli a tutti quegli insegnanti reclutati nel precedente regime che prevedeva distinte cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, onde, per tale categoria, si è posta con particolare evidenza la necessità del contenimento dei "soprannumerari";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.